



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Se non posso più sostenere la spesa posso sciogliere il contratto?

Autore: Maura Corrado | 08/07/2017



Se la prestazione oggetto di un contratto diventa troppo cara, il contratto stesso può essere sciolto. Vediamo quali requisiti devono essere presenti.

Immaginiamo di stipulare un contratto per l'acquisto di casa in costruzione per una certa cifra. Ipotizziamo, ora, che il costo della casa concordato raddoppi perché la zona in cui si trova diventa una zona residenziale molto gettonata. In un caso del genere è possibile chiedere la **risoluzione del contratto** e, cioè, il suo scioglimento in base al meccanismo dell'**eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione [1]**. In sostanza, perché la prestazione è diventata troppo cara a causa di:

1. uno **squilibrio tra le prestazioni**, non previsto al momento della conclusione del contratto: per "squilibrio tra prestazioni" si intende che esse risultano essere sproporzionate. In poche parole, "io ti devo dare cento mentre tu mi devi dare solo 10" **[2]**;
2. **eventi straordinari ed imprevedibili**.

A dirlo è il Tribunale di Asti in una recente sentenza **[4]**.

La vicenda

La titolare di una ditta di abbigliamento faceva causa a una srl con cui aveva stipulato un contratto di fornitura di abiti da rivendere al dettaglio. In particolare, l'attrice esponeva che, nel periodo compreso tra l'ordine dei capi e l'effettivo arrivo della merce, si veniva a trovare in situazione di crisi economica e decideva di aprire un negozio che vendeva a prezzi *outlet* capi aventi la stessa firma di quelli acquistati dalla srl convenuta. Chiedeva, quindi, la risoluzione del contratto.

Eccessiva onerosità della prestazione: che significa?

Nei **contratti di durata** - quelli, cioè, che vengono eseguiti un momento successivo alla loro stipulazione o in modo continuativo per un certo periodo di tempo (pensiamo, ad esempio, a un contratto relativo a lezioni di pianoforte: una persona prende lezioni per un anno e ogni mese si impegna a pagare una

determinata retta) –, se il costo della prestazione o del bene aumenta troppo, si può chiedere risoluzione del contratto. Si può, cioè, chiedere che l'impegno preso venga sciolto. In particolare:

- la prestazione deve essere divenuta eccessivamente onerosa prima che il contratto sia stato eseguito: nell'esempio delle lezioni, la persona non può più pagare la retta già al sesto mese perché non riesce più sostenere quella spesa;
- il debitore non deve essere in mora: la persona ha sempre pagato le rette puntualmente alla scadenza;
- deve trattarsi di una onerosità eccessiva, tale cioè da creare un grave squilibrio tra prestazione e controprestazione: a fronte di un'ora di lezione a settimana, la persona deve pagare ben 800 euro al mese;
- l'onerosità deve riguardare una prestazione non ancora adempiuta e non deve rientrare nell'**alea normale del contratto**. Che significa? Torniamo sempre all'esempio del pianoforte: ipotizziamo che, quando ancora l'anno di lezioni non è terminato, la persona perde il lavoro e non riesce più a pagare. L'allievo non poteva prevedere che sarebbe rimasto disoccupato quando ha concluso il contratto con il maestro di musica;
- la sopravvenuta onerosità deve essere dovuta al verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili (si pensi a una guerra o a un terremoto);
- la parte cui si chiede la risoluzione non deve poter essere in grado di evitarla attraverso una modifica delle condizioni del contratto: il maestro di pianoforte non può ridurre la retta mensile poiché essa comprende anche l'uso del suo pianoforte.

Nel caso esaminato la titolare della ditta parla di situazione di crisi economica e di un crollo delle vendite a causa dell'apertura del negozio *outlet*. Tuttavia, non giustifica il mancato pagamento con la crisi ma lo lega a ragioni del tutto diverse: in sostanza, non prova tutti gli elementi di cui abbiamo parlato.

Per tutti questi motivi la domanda deve essere respinta.

Note

[1] Ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. **[2]** Cass. sent. n. 1559 del 13.02.1995. **[3]** Trib. Asti sent. n. 60 dello 06.02.2017. *Fonte della sentenza: lesentenze.it*